CAMERA DEI DEPUTATI N. 4538-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **BONETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Presentato il 19 marzo 1987

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare

Presentata alla Presidenza il 14 aprile 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, il Governo ha concesso ai militari miglioramenti economici a similitudine di quanto effettuato per tutti i pubblici dipendenti, Forze di polizia incluse.

L'iniziativa governativa consta di quattro articoli e in particolare:

l'articolo 1 attribuisce ai militari i miglioramenti stipendiali già riconosciuti ai dipendenti dei Ministeri (con l'esclusione del riconoscimento del IX livello funzionale) e concede, nel contempo, un modesto incremento stipendiale ai tenenti colonnelli e colonnelli, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con il trattamento delle Forze militari di polizia, nonché un assegno funzionale per i sottufficiali, d'importo analogo a quello previsto per i carabinieri e finanzieri, inquadrati nei livelli VI e VI-*bis*;

l'articolo 2 istituisce un'indennità militare forfettaria per il personale militare a compensazione, ancorché parziale, dell'attività eccedente il normale orario di servizio e della presenza notturna e festiva. Con questa indennità si mira essenzialmente al riconoscimento, sul piano del principio di quanto operante per le Forze di polizia; le misure proposte, infatti, sono mantenute sensibilmente inferiori a quelle attribuite alle suddette Forze;

l'articolo 3 a similitudine di quanto già previsto per il pubblico impiego stabilisce la procedura per la rivalutazione periodica delle retribuzioni del personale militare mediante decreto del Presidente della Repubblica, a partire dal 1989;

l'articolo 4 indica, infine, l'onere finanziario del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Il dibattito in Commissione difesa è iniziato dopo che nel gennaio scorso era stato approvato in sede referente un testo unificato delle varie proposte di legge presentate sullo stesso argomento. Ciò ha consentito di approfondire ulteriormente l'analisi dei singoli istituti che vengono introdotti dal decreto-legge che, analogamente all'iniziativa parlamentare, si propone l'obiettivo di dare maggiore trasparenza, omogeneità e perequazione al trattamento economico del personale militare inquadrato nei vari gradi delle diverse Forze armate, considerando le molteplici forme di impiego operativo e di espletamento del servizio. Il provvedimento in discussione limita comunque il proprio campo di applicazione al personale militare delle Forze armate in servizio permanente, escludendo i militari di leva (il cui trattamento economico è stato recentemente determinato dalla riforma della leva) e il personale dirigente.

La convergente volontà delle diverse parti politiche ha voluto l'inserimento di alcuni emendamenti migliorativi inerenti l'assegno funzionale di anzianità dei sottufficiali, la parziale perequazione con le Forze di polizia, estesa anche agli ufficiali rivestenti gradi più bassi nella gerarchia e le misure dell'indennità militare forfettaria – nuovamente legata percentualmente allo stipendio iniziale del grado di appartenenza – espressamente riferita per compensare l'attività eccedente il normale orario di servizio e quindi i maggiori impegni sostenuti dal personale delle Forze armate.

Non tutto quanto era contenuto nel testo unificato, approvato dalla Commissione difesa nel gennaio ultimo scorso, è stato possibile trasferire in questo provvedimento per una mancanza di disponibilità finanziaria.

Non vi è dubbio però che il Parlamento dovrà farsi carico di un definitivo e completo riordino della materia, tenendo conto della specificità della condizione militare.

Alcuni degli istituti già individuati nel testo unificato sono stati recepiti anche dal disegno di conversione, ma più in forma di princìpi che non nel vero significato economico voluto da tutti i gruppi politici: si fa espresso riferimento al premio di professionalità per i sottufficiali e alla totale perequazione della componente stipendiale.

A questo proposito, la Commissione, anche per i motivi di urgenza che hanno consigliato di ricorrere allo strumento del decreto-legge e per esigenze imposte dalle limitazioni nei mezzi finanziari a disposizione, non ha ritenuto di dover modificare nella sostanza l'impostazione data dal decreto, rimandando a successivi momenti l'impegno di affrontare complessivamente ed organicamente la materia del trattamento economico del personale militare.

Tornando al testo del disegno di conversione, a seguito delle decisioni assunte dalla VII Commissione difesa della Camera, come già detto, è stato possibile: trasferire la norma riguardante la delegificazione dal decreto-legge alla legge di conversione; inserire una norma perequativa atta ad evitare « scavalcamenti retributivi » tra personale di pari grado ed anzianità consentiti dalle differenti fonti normative succedutesi nel tempo; consentire anche ai capitani e maggiori di beneficiare della parziale perequazione con i pari grado delle Forze militari di polizia; migliorare ed estendere anche ai sottufficiali ed appuntati delle Forze militari di polizia ed agli ufficiali provenienti da carriere inferiori, l'assegno funzionale di anzianità; agganciare l'indennità militare forfettaria, concessa al solo personale militare non dirigente, alla determinazione percentuale rispetto allo stipendio.

Con queste precisazioni esprimo l'augurio che il decreto-legge in esame sia al più presto convertito in legge.

ANDREA BONETTI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

Espresso nella seduta del 25 marzo 1987.

PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge n. 4538;

esprime avviso contrario all'inserimento nel decreto-legge dell'articolo 3 del medesimo;

raccomanda alla Commissione di merito di portare in norma legislativa, attraverso l'approvazione di un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione, estrapolando dal decreto-legge l'attuale articolo 3, il contenuto del medesimo articolo.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « tenente colonnello compreso, » *sono soppresse le parole:* « con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, »;

al comma 7, le parole: « 1° agosto 1981 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 6 agosto 1981 »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. A tutto il personale militare, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, a parità di grado e di servizio militare comunque prestato, è attribuito nel tempo lo stesso stipendio.

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato senza demerito 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

a) capitani lire 1.500.000;

b) maggiori lire 2.000.000;

c) tenenti colonnelli . lire 2.400.000.

8-*ter*. Dopo 25 anni di servizio, prestato senza demerito, dalla nomina a tenente, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli è corrisposto allo stesso titolo l'importo annuo lordo di lire 3.200.000.

8-*quater*. Agli ufficiali provenienti da carriere o ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo anno di servizio, prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di lire 1.000.000 non cumulabile con il trattamento di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* »;

al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai sottufficiali, compresi quelli dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno annuo funzionale pari a lire 850.000 lorde »;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. Agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza è attribuito un assegno funzionale pari a lire 648.000 annue lorde, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale importo si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità ed è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

9-*ter*. Ai marescialli maggiori promossi tenenti del ruolo tecnico amministrativo dal 1° gennaio 1986 è attribuito il diritto a conservare gli scatti di anzianità acquisiti e l'assegno funzionale di cui al comma 9 che è riassorbito nel caso di passaggio al livello retributivo superiore ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, e sottufficiali delle Forze armate, non percettori di compensi per lavoro straordinario, è istituita l'indennità militare forfettaria nella misura del 20 per cento dello stipendio iniziale del grado effettivamente rivestito »;

il comma 3 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. All'onere di lire 256 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 51 miliardi, a lire 105 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 53 miliardi, mediante corrispondente riduzione per lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 1168 e per lire 33 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 31 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

derivanti dalla legge penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi.

2. All'onere di lire 343 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 114 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001 per lire 40 miliardi, ed ai capitoli 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987; e, quanto a lire 102 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. A partire dal 1° gennaio 1989 lo stipendio del personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, nonché il trattamento economico accessorio di tutto il personale militare, sono stabiliti ogni triennio, mediante decreto del Presidente della Re-

pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale Rappresentanze (COCER).

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. *Identico.*

Decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 65 del 19 marzo 1987.*

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale militare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis*	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis*	891.000	1.930.000	2.970.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto	lire	6.200.000;
livello sesto	lire	7.200.000;
livello sesto-*bis*	lire	7.800.000;
livello settimo	lire	8.400.000;
livello ottavo	lire	10.400.000;
livello ottavo-*bis*	lire	11.440.000.

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1981, n. 432.

8. Quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia ai tenenti colonnelli che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987 un importo annuo lordo di lire 1.200.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui al presente articolo. Ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, viene attribuito dalla suddetta data l'importo di lire 2.400.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità. Gli importi predetti sono riassorbibili in caso di promozione al grado superiore.

9. Ai sottufficiali inquadrati nei livelli VI e VI-*bis* è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno funzionale pari, rispettivamente, a lire 648.000 ed a lire 663.000 annue lorde. Gli importi di cui al presente comma si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio al livello retributivo superiore.

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dll'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione a tale ultimo fine degli importi di cui ai commi 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Al personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

ARTICOLO 2.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti i sottufficiali e degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello compreso dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare forfettaria nelle seguenti misure annue lorde, da corrispondere in undici mensilità:

livello V	lire 1.240.000
livello VI	lire 1.440.000
livello VI-*bis*	lire 1.560.000
livello VII	lire 1.680.000
livello VIII	lire 1.830.000
livello VIII-*bis*	lire 1.898.000

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, fino a concorrenza del compenso stesso.

ARTICOLO 3.

1. A partire dal 1° gennaio 1989 lo stipendio del personale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché il trattamento economico accessorio di tutto il personale militare, sono stabiliti ogni triennio, mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale Rappresentanze (COCER).

ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 243 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 51 miliardi, a lire 105 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione per lire 20 miliardi ciascuno degli

stanziamenti iscritti ai capitoli 1168 e 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e, quanto a lire 31 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: « Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie » per lire 23 miliardi; « Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace » per lire 4 miliardi; « Riordinamento dell'Osservatorio Geofisico di Trieste » per lire 4 miliardi.

2. All'onere di lire 323 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 114 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 90 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, ed ai capitoli 4001, 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987; e, quanto a lire 102 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, i seguenti accantonamenti: « Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato » per lire 37 miliardi; « Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto » per lire 40 miliardi; « Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale » per lire 25 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — SPADOLINI — ROMITA — GORIA — GASPARI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI.